## **ART. 42 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

Oltre a quanto stabilito al punto 2 dell’art. **83** (Trattamento di fine rapporto) del CCNL delle Attività Ferroviarie, per i lavoratori delle Società del Gruppo FS sono incluse nel calcolo della retribuzione di riferimento ai fini dell’accantonamento del TFR le seguenti voci retributive:

* elemento retributivo individuale (ERI), di cui all’art. 28 del **Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003**;
* assegno personale pensionabile, di cui all’art. 32 del presente **contratto**, ~~a decorrere dall’1.1.2004~~;
* **salario di produttività, di cui all’art. 33 bis del presente contratto.**
* indennità di utilizzazione professionale, di cui all’art. 34 del presente **contratto**;
* 50% dell’indennità di navigazione, di cui all’art. 34 del presente **contratto**;
* indennità per prestazioni lavorative anche con orario spezzato, di cui al punto 1 dell’art. 39 (Indennità diverse) del presente **contratto**;
* assegno ad personam, di cui al punto 2 dell’art. 41 (Disposizioni finali) del presente **contratto**.